



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 222 del 14.12.2023

ORIGINALE

**Oggetto: Determinazione del limite relativo al trattamento accessorio e applicazione dell'adeguamento dello stesso ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 con riferimento all'anno 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il legislatore negli ultimi anni è intervenuto più volte per cercare di limitare la crescita delle dinamiche salariali concernenti il trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, ancorandone i relativi importi a parametri quali la spesa consolidata o la consistenza effettiva del personale rispetto ai medesimi dati riferibili a periodi pregressi, rilevando attualmente in particolare le seguenti previsioni normative:

- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 a norma del quale nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

dato atto che la piena operatività della previsione del citato articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 è stata rimessa all'adozione di uno specifico decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da assumersi ai sensi del medesimo articolo 33, comma 2;

visti:

- il Decreto 17 Marzo 2020 emanato il Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, a norma del quale le disposizioni del medesimo decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020; nelle premesse del medesimo Decreto 17 Marzo 2020 è specificato che nell'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- la circolare 13 Maggio 2020 sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del

2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, ed in particolare l'ultimo paragrafo del punto 1.1 ove si specifica che "il decreto attuativo chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del decreto-legge n.34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2). Sotto questo profilo, nelle premesse del decreto stesso e' contenuta l'importante specificazione secondo cui «e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018». Cio' significa che il predetto limite iniziale non e' oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del decreto-legge n.34/2019";

- la nota della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.179877 dell'1/09/2020, nella quale, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, è illustrata la procedura applicativa per l'adeguamento dei limiti del salario accessorio in caso di incremento di personale rispetto al 31/12/2018 analogamente a quanto prescritto per i Comuni in relazione alla previsione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del citato decreto legge n.34/2019;

preso atto della disciplina contenuta nella suddetta nota della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.179877 dell'1/09/2020, dalla quale emerge che:

- al fine di quantificare l'incremento del limite per ciascuna assunzione, le norme in oggetto prevedono "l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, [...], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". Pertanto la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:
  - fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);
  - personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, ecc.);
- la quantificazione che precede va effettuata una unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata; il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018, distintamente in relazione a ciascuna tipologia di personale;

- con riferimento all'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, l'adeguamento del limite andrà operato distintamente per il personale dirigente che accede al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato in ultimo disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 agosto 2010 nonché per il personale non dirigente, sia con riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 2018 che con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative corrisposte a carico dei bilanci degli enti previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. A differenza del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa;
- ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio;
- tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – consente di rilevare in modo operativamente semplice e verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31 dicembre 2018;
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31/12/2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti;
- nel caso delle amministrazioni destinatarie dei disposti dell'articolo 33 del decreto legge n. 34/2019, va calcolata sia la quota unitaria per dipendente non dirigente riferita al fondo per la contrattazione integrativa che la quota unitaria calcolata sul

medesimo numero dei dipendenti non dirigenti riferita alle risorse a bilancio destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

- a titolo esemplificativo, ponendo pari a 100 unità di personale in servizio al 31.12.2018, qualora nell'anno 2021 tale personale aumentasse di 10 unità, il limite sarà adeguato di 10 quote unitarie. Qualora l'anno successivo, cioè il 2022, il personale in servizio si dovesse attestare su 108 unità (quindi 2 in meno rispetto al 2021), il limite 2016 sarà adeguato per 8 quote unitarie (in diminuzione rispetto al 2021). Infine, qualora in un certo anno il personale scendesse a 99 unità, il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione;
- tali indicazioni supportano la praticabilità di una definizione ex-ante del limite e la conseguente attivazione degli istituti ordinariamente previsti dal CCNL, di carattere datoriale, volti ad utilizzare lo spazio rispetto al limite 2016 così creato per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa (per il personale non dirigente del comparto Funzioni locali l'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL 22 maggio 2018);

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021, nella quale è stata ulteriormente indicata la posizione del Dipartimento in merito a due questioni in materia di personale legate al regime assunzionale di cui all'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019: la prima riguardante la procedura per l'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 e la seconda relativa all'utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni precedenti al 2020, come previsto dall'art. 5, comma 2, del DPCM 17/03/2020 per i Comuni c.d. "virtuosi"; in merito al primo aspetto il Dipartimento precisa e conferma che al fine di quantificare l'incremento unitario del limite, le norme in oggetto prevedono "l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, [...], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". Pertanto, la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

- fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);
- personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.);
- riguardo, invece, al calcolo del personale ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione del limite, la RGS precisa quanto segue: "si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo

determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa. [...] Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario”;

viste, in merito alla concreta applicazione delle richiamate disposizioni previste dall'articolo 33, del decreto legge n.34/2019 in materia di adeguamento del salario accessorio:

- la delibera della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria 56/2019/PAR e la delibera della Corte dei conti Lombardia 95/2020/PAR; in quest'ultima la Corte afferma: “per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 75/2017”;
- la delibera della Sezione del controllo per la Regione Sardegna n.27/2021, nella quale la Corte, nel condividere le conclusioni di cui alla citata delibera della Corte dei conti Lombardia 95/2020/PAR, afferma che “il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti”;

esperita la seguente ricognizione amministrativa ai fini dell'eventuale adeguamento del limite del salario accessorio riferito all'anno 2023 rispetto alle analoghe componenti del 2018 secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 e dalle relative disposizioni attuative ed esplicative sopra indicate:

Q <sup>1</sup> - Fondo risorse decentrate 2018		
a	Risorse stabili	157.863,07
b	Risorse variabili soggette al limite	26.171,95
c	N. Mensilità dipendenti (escluso Segretario) - T.12 conto annuale	1035,85
d	N. Dipendenti rapportati ad anno (=c/12)*	86,32
t <sup>1</sup>	Totale fondo risorse decentrate ai fini del calcolo (=a+b)	184.035,02
v <sup>1</sup>	Valore medio pro-capite sul totale del personale (=t <sup>1</sup> /d)	2.131,99

Q <sup>2</sup> - Risorse posizioni organizzative a carico del bilancio 2018		
e	Retribuzione di posizione	79.061,42
f	Retribuzione di risultato	19.765,36
t <sup>2</sup>	Totale risorse per posizione organizzative 2018 (=e+f)	98.826,78
v <sup>2</sup>	Valore medio pro-capite sul totale del personale (t <sup>2</sup> /d)	1.144,88

preso atto dei seguenti dati elaborati dall'Ufficio Personale dell'Ente relativamente alla rilevata ed effettiva consistenza del personale alla data odierna con riferimento all'anno 2023, ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio a norma dell'articolo 33, del decreto legge n.34/2019:

Q <sup>3</sup> – Raffronto Risorse/Dipendenti 2018-2023 ai fini dell'adeguamento del tetto			
		2018	2023
g	N. Mensilità dipendenti (escluso Segretario)	1.035,85	1.133,09
h	N. dipendenti rapportati ad anno (=e/12)*	86,32	94,42
i	Montante salario accessorio ai fini dell'adeguamento (=t <sup>1</sup> +t <sup>2</sup> )	282.861,80	
l	Valore medio pro-capite ai fine dell'adeguamento del tetto <sup>1</sup>	3.276,87	
<sup>1</sup> = i/h			

dato atto che come si evince dalla tabella sopra riportata nel corso del 2023 si è registrato un incremento del numero di dipendenti rapportati ad anno rispetto al 2018, derivante in via principale dall'espansione della dotazione organica deliberata in sede di programmazione del fabbisogno del personale dipendente per il triennio di riferimento;

richiamata la propria deliberazione n.198 del 12/11/2019 con la quale nel procedersi alla rideterminazione della graduazione della pesatura dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa comunale ai fini del riconoscimento ai responsabili di settore - titolari di posizione organizzativa delle retribuzioni di posizione e di risultato di cui all'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 21/05/2018, si stabiliva che a quest'ultima (ora disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022) fosse destinato il 15% del budget complessivo di riferimento;

visto l'articolo 79, comma 1, lettera c) del CCNL 16/11/2022 a norma del quale gli enti destinano apposite risorse alla componente stabile del fondo delle risorse decentrate, in caso di incremento stabile della consistenza di personale, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

atteso pertanto che ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio ai sensi dell'articolo 33, del decreto legge n.34/2019, può procedersi contestualmente:

- al corrispondente incremento della componente stabile del Fondo ai sensi del citato articolo 79, comma 1, lettera c) del CCNL 16/11/2022;

- al corrispondente incremento del budget da destinarsi alla retribuzione di risultato di cui all'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16/11/2022, attualmente stabilito nel 15% delle risorse complessivamente disponibili per le retribuzioni di posizione e risultato;

rilevato che l'ammontare del salario accessorio da destinarsi al fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 e alle risorse per le elevate qualificazioni di cui all'articolo 17 del medesimo CCNL, può rideterminarsi per l'anno 2023 nei termini seguenti:

Q <sup>4</sup> – Raffronto Risorse/Dipendenti 2018-2022 ai fini dell'adeguamento del tetto			
		2018	2023
g	N. Mensilità (escluso Segretario) - T.12 conto annuale	1.035,85	1.133,09
h	N. Dipendenti rapportati ad anno (=e/12)*	86,32	94,42
m	Incremento Fondo risorse decentrate rispetto 2018 <sup>1</sup>		17.269,27
n	Incremento risorse posizioni organizz. rispetto 2018 <sup>2</sup>		9.273,60
t <sup>3</sup>	Totale adeguamento salario accessorio (=m+n)		26.542,87
Note:			
<sup>1</sup> Importo calcolato, salvo arrotondamenti, moltiplicando la differenza dei dipendenti rapportati ad anno relativi agli anni 2023 e 2018 indicati nel rigo "h" della tabella Q <sup>3</sup> , per il valore medio pro-capite sul totale del personale (valore rigo v <sup>1</sup> tabella Q <sup>1</sup> – pari ad € 2.131,99);			
<sup>2</sup> Importo calcolato, salvo arrotondamenti, moltiplicando la differenza dei dipendenti rapportati ad anno relativi agli anni 2023 e 2018 indicati nel rigo "h" della tabella Q <sup>3</sup> , per il valore medio pro-capite sul totale del personale (valore rigo v <sup>2</sup> tabella Q <sup>2</sup> – pari ad € 1.144,88);			

considerato che gli incrementi di cui alla suesposta tabella, determinabili soltanto al termine di ciascun esercizio finanziario, incidono necessariamente su istituti contrattuali aventi esigibilità nell'anno successivo a quello di riferimento, quali la remunerazione della performance per la generalità del personale e la retribuzione di risultato per i titolari di incarico di elevata qualificazione;

dato atto che a partire dall'anno 2020 nella rilevazione annuale di cui al titolo V del decreto legislativo n.165/2001 (Conto annuale) in materia di acquisizione e verifica dei dati e dei costi del personale di tutte le amministrazioni pubbliche, la Ragioneria generale dello Stato, con circolare n.18 del 28/06/2021, ha previsto che nella quantificazione del limite al salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, si tenga conto anche del monte salari per lo straordinario e dell'accessorio relativo ai segretari comunali;

atteso pertanto che, per effetto della sopra richiamata circolare, il limite annuo complessivo del trattamento economico accessorio dell'Amministrazione comunale, a normativa vigente, è pari a complessivi euro 322.787,89 come appresso rappresentato:

Macrocategoria salario accessorio		2016
1	Fondo risorse decentrate personale dipendente (quota soggetta a limiti)	€ 181.432,80

2	Fondo emolumenti prestazioni rese in straordinario	14.917,31
3	Retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative <sup>1</sup>	€ 98.826,78
4	Retribuzione accessorio Segretario comunale	27.611,00
	di cui:	0,00
	per retribuzione di posizione	€ 15.584,40
	per maggiorazione retribuzione di posizione	€ 4.648,12
	per retribuzione di risultato <sup>2</sup>	€ 7.378,44
Totale		322.787,89

Note:

<sup>1</sup> il fondo per le P.O. nel 2016 è stato pari a € 101.282,63; per effetto della pesatura disposta con delibera di Giunta n.207 del 14/11/2017 il budget per le P.O. è stato portato a decorrere dal 01/01/2017 ad € 98.826,78 (in riduzione di € 2.455,85); per effetto della rimodulazione disposta con delibera di Giunta n.198 del 12/11/2019, al netto degli incrementi disposti ai sensi dell'articolo 11-bis del DL 135/2018, le suddette economie generate dalla riduzione del budget delle P.O. sono state trasferite nel budget per il salario accessorio del segretario comunale.

<sup>2</sup> si tratta del massimo liquidabile tenuto conto delle risorse trasferite al Segretario per effetto della G.M. 198/2019;

considerato che sono escluse dal rispetto del suddetto tetto le spese specificatamente previste dalla legge, tra le quali quelle afferenti l'incremento del salario accessorio ai sensi del citato articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019;

visto il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17/04/2023 e successive modificazioni e dato atto che ai fini dell'adeguamento del monte salari in oggetto risultano deputati i capitoli di spesa n.9319, 9319.1 e 9319.10 rispettivamente per competenze, oneri ed Irap, i quali presentano sull'esercizio 2024 sufficienti disponibilità finanziarie;

ritenuto pertanto di dover provvedere:

- alla determinazione del limite complessivo annuale del salario accessorio dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, alla luce di quanto esposto dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n.18 del 28/06/2021 in sede di esplicazione delle istruzioni per la definizione del conto annuale di cui al titolo V del decreto legislativo n.165/2001;
- alla determinazione, con riferimento alla sola annualità 2023, della quota di incremento del limite di cui al periodo precedente ai sensi dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime, per le motivazioni esposte in premessa,

**DELIBERA**

- 1) di assumere la premessa a parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare in euro 322.787,89 il limite complessivo annuo del salario accessorio dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, come da specifiche riportate in premessa;
- 3) di dare atto che ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni e delle relative disposizioni attuative, tenuto conto dell'effettiva consistenza del personale registrata nel corso del 2023 (pari a n.94,42 unità rapportate ad anno) e dell'aumento delle stesse rispetto all'anno 2018 (in cui sono state registrate n.86,32 unità rapportate ad anno), il limite complessivo del salario accessorio di cui al precedente punto 2, limitatamente alle componenti imputabili al fondo per la contrattazione integrativa ed agli incarichi di elevata qualificazione, è incrementato per l'anno corrente di euro 26.542,87, importo determinato ai sensi di quanto indicato nella tabella Q<sup>4</sup> riportata in premessa;
- 4) di destinare l'incremento del tetto del salario accessorio di cui al precedente punto 3 alle seguenti finalità:
  - a) quanto ad euro 17.269,27 per l'incremento della componente stabile del Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente di cui all'articolo 79 del CCNL 16/11/2022, riferibile all'anno 2023;
  - b) quanto ad euro 9.273,60 per l'incremento del budget riferibile all'anno 2023 della retribuzione di risultato di cui all'articolo 17 del CCNL 16/11/2022 per i titolari di incarico di elevata qualificazione, fissato con delibera di Giunta n.198/2019 in euro 16.946,32;
- 5) di dare atto che l'incremento del budget del salario accessorio in parola, determinate un costo complessivo pari ad euro 35.275,47 ricomprensivi di euro 6.476,46 per oneri riflessi ed euro 2.256,14 per IRAP, trova imputazione sui seguenti capitoli del bilancio 2023/2025:
  - a) euro 26.542,87 per competenze associate all'incremento del salario accessorio, sul capitolo di spesa n.9319/2024;
  - b) euro 6.476,46 per oneri riflessi sul capitolo di spesa n.9319.1/2024;
  - c) euro 2.256,14 per Irap sul capitolo di spesa n.9319.10/2024;
- 6) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



# COMUNE DI SESTU

---

Oggetto proposta di delibera:

**Determinazione del limite relativo al trattamento accessorio e applicazione dell'adeguamento dello stesso ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 con riferimento all'anno 2023.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 11.12.2023

IL RESPONSABILE

Filippo FARRIS

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 12.12.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



# COMUNE DI SESTU

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 222 del 14/12/2023

OGGETTO:

**Determinazione del limite relativo al trattamento accessorio e applicazione dell'adeguamento dello stesso ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 con riferimento all'anno 2023.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL VICESINDACO  
BULLITA MASSIMILIANO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
MARCELLO MARCO**